

Articolo 19
(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica
e nuove attribuzioni dell'AEEG
Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011)

L'**articolo 19** integra i **poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG)** al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cd. **REMIT**).

Si ricorda che il 28 dicembre 2011 è entrato in vigore il **REMIT** (regolamento (CE) 1227/2011). Gli scopi del regolamento sono accrescere la trasparenza e migliorare il funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas naturale, attraverso l'adozione di regole di sorveglianza e di prevenzione degli abusi di mercato relativamente alla **manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e all'insider trading**. L'adozione del regolamento segue il parere espresso congiuntamente dal *Committee of European Securities Regulators* (CESR) e dall'*European Regulator's Group for Electricity and Gas* (ERGEG), nel dicembre 2008, a favore di un regime specifico di sorveglianza dei mercati all'ingrosso dell'energia.

Il regolamento REMIT introduce a livello europeo regole specifiche per la sorveglianza dei mercati all'ingrosso dell'energia, volte a:

- definire le pratiche abusive in tema di manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e *insider trading*;
- vietare le suddette pratiche abusive nei mercati dell'energia all'ingrosso;
- definire un nuovo quadro di regole per il monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso, volte a identificare e a contrastare casi di manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e *insider trading*;
- stabilire che le Autorità nazionali di regolazione **dispongano dei necessari poteri di indagine, di enforcement e di sanzione** relativamente ai suddetti divieti, **entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento**.

Il regolamento stabilisce che l'ACER (*Agency for the Cooperation of Energy Regulators*) assicuri il coordinamento tra le Autorità nazionali di regolazione, in particolare rispetto a ipotesi di comportamenti abusivi di natura transfrontaliera. Inoltre, sono previste disposizioni in materia di cooperazione tra l'ACER, l'*European Securities and Market Authority* (ESMA), le Autorità di regolazione nazionale, le Autorità antitrust e finanziarie nazionali, le altre Autorità competenti, al fine di favorire la condivisione delle informazioni e l'efficace sorveglianza dei mercati.

Nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, l'AEEG può:

- a) accedere ai documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti, anche mediante audizioni personali;
- b) effettuare sopralluoghi ed ispezioni;

- c) richiedere i tabulati telefonici e i registri del traffico dati, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica;
- d) intimare la cessazione delle condotte che violano il regolamento REMIT;
- e) presentare presso il tribunale istanza di congelamento o confisca del prodotto o del profitto dell'illecito;
- f) presentare istanze di divieto all'esercizio di un'attività professionale.

Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento REMIT.

L'AEEG può avvalersi della collaborazione del Gestore dei Mercati Energetici (**GME**) per lo svolgimento di indagini relative ai casi di sospetta violazione:

- del divieto d'abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*, articolo 3 del REMIT);
- dell'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate (articolo 4 del REMIT);
- del divieto di manipolazione del mercato (articolo 5 del REMIT).

In relazione alla fattispecie trattata, e ferme restando le rispettive competenze, l'AEEG si coordina con

- l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (**Antitrust**);
- la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**CONSOB**), ove opportuno, in relazione al divieto di *insider trading*.

I commi 1 e 2 dell'articolo in esame appena descritti traspongono nella normativa nazionale l'**articolo 13 del REMIT**, che richiede agli stati membri di garantire che le proprie autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per assicurare l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e dell'obbligo di cui all'articolo 4 entro il 29 giugno 2013.

Le **sanzioni** sono trattate nei commi da 4 a 8 dell'articolo in esame e sono riassunte nella seguente tabella:

Sanzione amministrativa pecuniaria	Riferimento normativo del REMIT	Violazione
Da euro 20.000 a 3 mln	Art. 3, comma 1	<i>Insider trading</i>
Da euro 20.000 a 5 mln	Art. 2, punti 2 e 3, Art. 5	Manipolazione o tentata manipolazione del mercato.
Da euro 20.000 a 3 mln	Art. 4	Inadempienza dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate.
Da euro 10.000 a 200.000	Art. 8 e 9	Mancata comunicazione all'AEEG di informazioni da parte degli operatori di mercato

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'AEEG possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto dell'illecito qualora la stessa sanzione appaia inadeguata anche se applicata nel massimo a causa:

- della rilevante offensività del fatto;
- delle qualità personali del colpevole;
- dell'entità del prodotto o il profitto conseguito.

L'AEEG, entro 90 giorni, disciplina con proprio regolamento i procedimenti sanzionatori, in conformità con l'articolo 45 del D.Lgs. 93/2011 (di recepimento del Terzo pacchetto energia), in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità.

I commi da 4 a 9 dell'articolo in esame recepiscono le norme dell'articolo 18 del REMIT che richiedono agli Stati membri di stabilire la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazioni del regolamento stesso e di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.

Si ricorda che l'articolo 2 della legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013) delega il Governo ad adottare, entro il 4 settembre 2015, la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.